



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 26 gennaio 2023

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario relatore
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del

comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2020/22, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR;

VISTA la deliberazione n. 21/2021/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 20/2021/INPR con la quale sono stati ripartiti fra i Magistrati in servizio presso la Sezione i controlli rientranti nel programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 43/2021/INPR con la quale è stato disposto il controllo del Rendiconto 2020 contestualmente al Bilancio di previsione 2020-2022;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 1/2023 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Daniela D'Amaro;

FATTO E DIRITTO

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", ha introdotto in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. "collaborativo" da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell'esercizio di competenza, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno (ora riferibili ai saldi di finanza pubblica) e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l'amministrazione non abbia

adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse “ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità”, concorrendo “alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell’equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno” (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo, altresì, che tale nuova attribuzione trovasse diretto fondamento nell’art. 100 Cost.; quest’ultima disposizione assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo “sulla gestione del bilancio dello Stato”, ivi previsto, come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui alla citata legge 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.); si è poi statuito l’obbligo per le amministrazioni interessate di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, oggi previsto per gli enti locali dall’art. 148 bis del D. lgs. 267/2000.

La *ratio* che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato, volta al rispetto degli obblighi euro - unitari (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di controllo è esercitato nell’interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive per l’Ente appare anch’esso strumentale al rispetto degli obblighi che lo Stato medesimo ha assunto nei confronti dell’Unione europea, in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che, peraltro, non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005, coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli Enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli Enti controllati la reale situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell’Ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall’altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell’Ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche, la cui gestione è demandata all’Ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal D. lgs.118/2011 che, in adempimento della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

In ragione delle considerazioni che precedono, vanno altresì richiamate le linee guida della Sezione delle autonomie (già citate nel preambolo: ci si riferisce, in particolare, alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla predetta Sezione con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR), ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali, indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Secondo la giurisprudenza (cfr. Corte cost., sentenza n. 40/2014), il controllo ex art. 148 bis D. lgs. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla "strumentazione" economico-finanziaria ("irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico-finanziari degli enti", ex art. 148 bis, comma 1 del TUEL). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la "violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria" (art. 148 bis, comma 3, primo periodo, D. lgs. 267/2000). L'accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l'interdizione consegue a fattispecie diverse da quella indicata, preclusive dell'"attuazione dei programmi di spesa" (art. 148 bis, comma 3, terzo periodo del TUEL), per "la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria". Più specificamente, queste ultime alterano in concreto il bene giuridico dell'equilibrio economico-finanziario dell'Ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, nelle prime ("violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria") il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili "anche in prospettiva" (art. 148 bis, comma 1, del TUEL) di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. La presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, comporta la verifica degli eventuali conseguenti effetti dannosi per l'equilibrio economico-finanziario dell'Ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dallo stesso rilevi l'idoneità/efficacia in concreto delle stesse, perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

Con riferimento ai precedenti esercizi finanziari inerenti al Comune di Castelnuovo del Garda (VR), la Sezione nell'ultimo deliberato, relativo al Bilancio di previsione 2019-2021 e al Rendiconto 2019 (deliberazione n. 67/2022/PRSE):

- rilevava, per l'esercizio 2019, riscossioni particolarmente basse e raccomandava la prosecuzione delle azioni intraprese dall'Ente, volte ad incrementare la capacità di riscossione;
- raccomandava il rispetto delle previsioni normative attinenti ai vincoli di cassa ed alla loro contabilizzazione;
- richiamava l'attenzione degli organi preposti sulla necessità di una corretta compilazione dei documenti istruttori, dovendosi rappresentare in questi informazioni e dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri.

A seguito dell'esame dei questionari/relazioni dell'Organo di revisione sul Bilancio di previsione 2020-2022 e sul Rendiconto relativo all'esercizio 2020, nonché degli schemi di Bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), è emersa la situazione di seguito rappresentata.

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Equilibri di bilancio

Gli equilibri (corrente e finale) nel Bilancio di previsione 2020-2022, risultanti dagli schemi trasmessi dall'Ente alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche, rispettano le disposizioni di cui all'art. 162 del D.lgs. 267/2000.

L'approvazione del predetto Bilancio di previsione e la trasmissione dei dati alla banca dati BDAP (compreso il Piano degli Indicatori e dei risultati attesi) è avvenuta nei termini.

RENDICONTO 2020

Effetti dell'emergenza sanitaria sulla gestione finanziaria

Nella relazione dell'Organo di revisione si legge quanto segue: "L'ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti dal Fondo Funzioni Fondamentali di cui art. 106 DL 34/2020 e art. 39 DL 104/2020 e dagli altri specifici ritorsi di entrate e di spesa. Si segnala a tal proposito, alla luce della FAQ Arconet n.47, che l'Organo di revisione valuterà in sede successiva al rendiconto cioè in sede di certificazione la corretta contabilizzazione e quindi l'eventuale revisione degli allegati del rendiconto. Infatti, stante il disallineamento tra la scadenza della certificazione del fondo funzioni fondamentali (31 maggio 2021) e la scadenza del rendiconto (30 aprile 2021), l'ente locale che approva il rendiconto senza aver compilato in via definitiva la certificazione di cui al comma 2, primo e secondo periodo, dell'art.39 d.l. 104/2020 come modificato dall'art.1 comma 830, lett. a) 1.178/2020 si può trovare nelle necessità di rettificare gli allegati al rendiconto 2020 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2). La Ragioneria generale dello Stato con la risposta alla FAQ 47 ha precisato che tutti gli allegati al rendiconto possono essere rettificati con le modalità previste per l'approvazione del rendiconto e anche il rendiconto aggiornato deve essere trasmesso alla BDAP".

Alla luce di quanto sopra riportato, sono stati chiesti all'Ente alcuni chiarimenti.

Le precisazioni fornite dall'Ente al riguardo sono di seguito riportate:

“1.1) La certificazione covid-19, di cui all'articolo 39, comma 2, primo e secondo periodo, del D.L. n. 104 del 2020, come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a), della Legge n. 178 del 2020, è stata trasmessa al MEF in data 25/05/2021, prot. MEF n. 140325 del 25/05/2021. Il rendiconto 2020 è stato approvato con delibera di Consiglio comunale n. 17 del 30/04/2021 ed è stato trasmesso alla BDAP in data 10/05/2021 ns. prot. n. 13102.

1.2) Successivamente all'approvazione del rendiconto, l'Ente non ha provveduto ad un ulteriore revisione dei vincoli, pertanto gli allegati al rendiconto 2020, concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), come riportati nell'ultima versione trasmessa alla BDAP (il primo invio è avvenuto a seguito dell'approvazione del Rendiconto da parte della Giunta Comunale, il secondo invio a seguito dell'approvazione del medesimo documento da parte del Consiglio Comunale) risultano aggiornati, potendo pertanto considerarsi definitivi e coerenti con i dati della certificazione.

1.3) Al risultato di amministrazione 2020 sono stati apposti i vincoli correlati alla Certificazione covid- 19, determinati come da allegato a/2) al Rendiconto 2020 sulla scorta di quanto disposto dalla Faq 38 Arconet che prevedeva vincoli in relazione all'avanzo da tassa di soggiorno. Tali vincoli sono stati coerentemente rispettati nella destinazione del relativo risultato di Amministrazione nel corso dell'Esercizio 2021.

1.4) Si conferma che le risorse covid-19 sono state utilizzate per le finalità in relazione alle quali sono state assegnate, per la parte non utilizzata si conferma che le stesse sono confluite nel risultato di amministrazione provvedendo all'iscrizione dei vincoli di legge.

1.5) L'Organo di revisione pro-tempore in carica, con riferimento alle somme derivanti dal Fondo Funzioni Fondamentali (di cui all'articolo 106 del D.L. n. 34/2020 e all'art. 39 del D.L. n. 104/2020) e dagli altri specifici ristori, ha verificato la corretta contabilizzazione delle componenti certificate e dei vincoli conseguenti; si conferma che l'Organo di revisione ha effettuato la revisione degli allegati al rendiconto.

1.6) In merito alla punto in esame che riporta testualmente: “L'Ente non ha applicato i risparmi (minori spese di gestione legate alla pandemia) alla spesa corrente o in conto capitale, nonostante nella certificazione Covid-19 prodotta al MEF risultassero Minori spese 2020 “COVED-19” per € 389.084,00”, si forniscono i seguenti chiarimenti: in realtà l'Ente ha applicato i risparmi relativi e tale applicazione, è avvenuta in sede di determinazione del risultato di Amministrazione, in quanto il risultato del Mod. Certificazione covid-19 è comprensivo del totale risultanze come somma algebrica tra minori entrate 2020 “COVID-19” e minori e maggiori spese 2020 “COVID-19”, compresi i ristori erogati nel 2020”.

La Sezione, nel prendere atto di quanto comunicato dall'Amministrazione comunale, raccomanda la corretta compilazione dei documenti richiesti.

Equilibri di bilancio

Gli equilibri del Rendiconto 2020, risultanti dagli schemi trasmessi dall'Ente alla banca

dati delle Amministrazioni pubbliche, sono così rappresentati:

EQUILIBRI DI BILANCIO SCHEMI BDAP	Rendiconto 2020
Risultato di competenza di parte Corrente (O1=G+H+I-L+M)	1.584.529,98
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)	232.478,80
Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)	1.817.008,78
Equilibrio di bilancio (W2)	1.143.898,55
Equilibrio complessivo (W3)	990.379,76

L'Ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica, sia in sede previsionale che a Rendiconto.

Risultato di amministrazione

	Rendiconto 2020
Fondo cassa	8.966.899,88
Residui attivi	3.017.447,10
Residui passivi	4.673.151,43
FPV	1.206.319,94
Risultato di amministrazione	6.104.875,61
Totale accantonamenti	2.395.191,35
<i>Di cui: FCDE</i>	<i>1.376.218,52</i>
Totale parte vincolata	2.403.349,51
Totale parte destinata agli investimenti	69.061,83
Totale parte libera	1.237.272,92

Capacità di riscossione

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

RISULTATO GESTIONE RESIDUI	Rendiconto 2019 (iniziali + riaccertati) (a)	Rendiconto 2019 riscossioni in c/residui (b)	% (b/a)
Tit. 1 residui	1.034.173,13	967.408,92	93,54%
Tit. 3 residui	694.481,87	207.411,98	29,87%
RISULTATO GESTIONE COMPETENZA	Rendiconto 2019 accertamenti (a)	Rendiconto 2019 riscossioni in c/competenza (b)	% (b/a)
Tit. 1 competenza	7.349.326,29	6.422.880,25	87,39%
Tit. 3 competenza	2.214.955,65	2.009.271,78	90,71%

La gestione dei residui denota, per il titolo III, una difficoltà nella capacità di riscossione.

Al riguardo, dalla documentazione in possesso della Sezione, si rileva che la movimentazione delle somme rimaste a residuo, relativa alla voce "Fitti attivi e canoni patrimoniali", registra residui attivi al 01.01.2020 pari a € 458.107,00 e residui riscossi al 31.12.2020 pari a € 15.469,11, con solo il 3,38% di riscossione.

Una certa difficoltà di riscossione si rileva anche nell'attività di contrasto all'evasione tributaria. In particolare, la voce "Recupero evasione IMU/TASI" registra accertamenti pari a € 341.185,89 e riscossioni pari a € 138.034,02 (40,46% di riscossione).

In sede istruttoria, è stato chiesto all'Ente di illustrare le azioni intraprese al fine di rendere più efficiente l'attività di riscossione, nonché gli importi riscossi ad oggi; al riguardo, è stato così risposto: <<In merito alla "gestione dei residui ed efficienza nella riscossione", l'Ente presenta, come segnalato dalla spettabile Corte nella nota istruttoria, un ammontare dei residui attivi pari ad € 3.017.447,10, in aumento rispetto all'esercizio precedente (€ 2.864.025,56) e rispetto ai quali si evidenzia una certa sofferenza nella riscossione, in particolare per i residui attivi iscritti al titolo III. Tale circostanza ha indotto l'Ente, nel rispetto dei vigenti Principi Contabili ai necessari accantonamenti in particolare nell'avanzo di amministrazione 2020 come di seguito specificato. Per alcuni di essi (entrate da canoni non ricognitori, fitti attivi e diritti di superficie, certificati bianchi o titoli energetici), che presentano particolare criticità, l'accantonamento è stato per l'intero importo proprio a causa dell'elevato grado di incertezza riguardo la possibile riscossione.

Si evidenzia in particolare la seguente situazione di smaltimento dei residui attivi, come di seguito specificato, relativamente alle principali poste di bilancio comprensive dell'attività di contrasto all'evasione tributaria:

descrizione	residuo al 31.12.2019	residuo al 31.12.2020	residuo al 31.12.2021	residuo al 16/12/2022
Imposta municipale propria (IMU)	€ 98.995,17	€ 107.283,12	€ 50.000,00	Dato incompleto per mancanza rata di dicembre 2022
TARI — Tassa sui rifiuti*	€ 492.567,65	€ 610.617,93	€ 947.630,73	Dato incompleto per mancanza rata di dicembre 2022
TASI — Tassa sui servizi	€ 113.113,17	€ 48.401,99	€ 0,00	€ 0,00
Accertamenti IMU	€ 00,00	€ 101.000,00	€ 45.244,98	€ 0,00
Accertamenti TASI	€ 174.964,70	€ 48.741,32	€ 3.706,69	€ 0,00

Si specifica, in proposito, che il recupero da evasione tributaria è monitorata da parte dell'Ufficio Tributi. Il riscontro, in questa sede, effettuato sui dati degli incassi a rendiconto sull'annualità dal 2020, evidenzia aumenti di residui in gran parte dovuti alla sospensione delle attività di riscossione imposti dalla normativa emergenziale Covid-19 e dalle difficoltà economiche dei contribuenti maggiormente colpiti. A sostegno di tale asserzione si riportano i risultati dell'attività di accertamento condotta nel 2022, rispetto al periodo di "sospensione" durato fino alla seconda metà 2021, che ha portato ad un incassato di € 582.445,21 (alla data attuale) su uno stanziamento iniziale di bilancio di € 519.583,24 per Accertamenti Imu e di € 122.187,17 su uno stanziamento iniziale di bilancio di € 88.706,69 per Accertamenti Tasi.

*Relativamente alla Tari (il cui importo e comprensivo degli accertamenti) si evidenzia che la scadenza fissata al 31 dicembre per il pagamento dell'ultima rata determina fisiologicamente un importo elevato di residui attivi del 2020 rispetto al 2019 e precedenti in cui la scadenza della seconda rata era fissata al 30 novembre. Come evidenziato nel punto precedente, inoltre, la normale attività accertativa è stata di fatto bloccata dalla

sospensione delle attività di riscossione imposte dalla normativa emergenziale Covid-19 e dalle difficoltà economiche dei contribuenti maggiormente colpiti.

Si segnala inoltre che è stata eseguita dall'ufficio un'attività suppletiva accertativa su più anni (cinque) al fine di evitare l'eventuale prescrizione del credito.

Le attività intraprese sono state:

- la messa a ruolo dei morosi;
- maggiore frequenza nell'invio dei solleciti.

Tit. III — Entrate Extratributarie:

Fitti attivi e diritti di superficie e canoni patrimoniali:

Canoni non ricognitori (capitoli 407 e 413.0 entrata): il Comune di Castelnuovo del Garda nell'E.F. 2020 era in attesa di pronunciamento da parte del Tar Veneto su un ricorso pendente che giustificava il mantenimento del residuo attivo di € 292.700,00. Il Comune, in considerazione di tale situazione ha provveduto, secondo le disposizioni di cui alla vigente normativa, all'accantonamento dell'intero importo, a valere sul risultato dell'avanzo di amministrazione 2020, nel relativo Fcde per € 292.700,00.

Fitti attivi e diritti di superficie (capitolo 416.1 entrata).

È iscritto a bilancio un residuo attivo pari ad € 89.972,33. Il monitoraggio da parte del Comune avviene puntualmente, con solleciti alla ditta debitrice, rispetto ad un credito di difficile riscossione. Il Comune, in considerazione di tale situazione ha provveduto, secondo le disposizioni di cui alla vigente normativa, all'accantonamento dell'intero importo, a valere sul risultato dell'avanzo di amministrazione 2020, nel relativo Fcde per € 89.972,33.

Entrate da vendita di certificati bianchi o titoli energetici (capitolo 416.20 entrata)

È iscritto a bilancio un residuo attivo per un importo di € 14.224,51. Il Comune, in considerazione della dubbia esigibilità dello stesso, secondo le disposizioni di cui alla vigente normativa, ha provveduto all'accantonamento, a valere sull'avanzo di amministrazione 2020, dell'intero importo di € 14.224,51 nel relativo Fcde.

Affidamento in concessione della Gestione dei pubblici esercizi presso gli impianti sportivi (capitolo 414.1 entrata)

È iscritto a bilancio un residuo attivo per un importo di € 68.149,37, di cui € 50.763,28 relativi agli anni 2016 e 2017. Il Comune, in considerazione della dubbia esigibilità dello stesso, secondo le disposizioni di cui alla vigente normativa, ha provveduto all'accantonamento, a valere sull'avanzo di amministrazione 2020, del relativo Fcde per l'importo di € 61.405,15. Rispetto a tale credito l'Ufficio Tributi ha provveduto all'emissione del ruolo per l'attivazione della procedura esecutiva.

Canoni per passi carrai (capitolo 419.0 entrata)

È iscritto a bilancio un residuo attivo di € 38.325,48 relativo all'annualità 2018. Tale residuo al 31/12/2020, a seguito riscossioni avvenute nel 2020, risulta pari ad €

28.925,48 ed è, per il medesimo importo in attesa di essere riscosso su solleciti inviati il 6/12/2022. Il Comune, in considerazione della dubbia esigibilità dello stesso, secondo le disposizioni di cui alla vigente normativa, ha provveduto all'accantonamento, a valere sull'avanzo di amministrazione 2020, del relativo Fcde per 28.925,48.

Proventi da Parcheggi (capitolo 336.0 entrata)

È iscritto a bilancio un residuo attivo di € 17.436,04 totali, di cui € 8.862,89 relativo all'annualità 2017, € 2.178,49 relativo all'annualità 2018 ed € 6.394,66 relativi all'annualità 2020. Il Comune, in considerazione della dubbia esigibilità dello stesso, secondo le disposizioni di cui alla vigente normativa, ha provveduto all'accantonamento, a valere sull'avanzo di amministrazione 2020, del relativo Fcde per € 17.436,04.

Considerato quanta sopra, relativamente alle altre Entrate **di cui al Tit. III — Entrate Extratributarie**, si ritiene null'altro possa essere relazionato in quanto degno di rilievo>>.

Il Collegio prende atto dell'accantonamento effettuato nel FCDE, ma, al contempo, rammenta che tassi di riscossione non elevati determinano la necessità, in generale, di un rilevante accantonamento nel predetto Fondo in sede di Rendiconto e il conseguente “congelamento” di risorse, da destinare alla copertura del rischio di mancato incasso.

Pertanto, pur nella consapevolezza delle difficoltà derivate dall'emergenza COVID-19, invita il Comune di Castelnuovo del Garda a vigilare attentamente sulla riscossione dei crediti mantenuti in bilancio, raccomandando l'adozione di ogni misura utile, volta a consentire di ridurre al minimo il rischio di perdita.

Situazione di cassa

Situazione di cassa	Rendiconto 2020
Fondo cassa finale	8.966.899,88
Anticipazione di tesoreria	0,00
Cassa vincolata	0,00
Tempestività dei pagamenti	-8,17

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture del tesoriere e quelle dell'Ente.

Quest'ultimo non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Si rileva, poi, che la cassa vincolata al 31.12.2020 è pari a zero. A tale riguardo, alla domanda concernente il corretto aggiornamento della giacenza di cassa al 31.12.2020, è stato dichiarato che “Non ricorre la fattispecie”.

A seguito di richiesta istruttoria, è stato precisato quanto segue: “Si conferma che l'importo della cassa vincolata al 31/12/2020 è pari ad € 0,00 in quanto i vincoli di cassa tra Entrate e Spese si sono tutti “esauriti” al 31/12/2020 essendo, tra l'altro, che la totalità dei contributi dell'anno 2020 sono contributi a rendicontazione ed avendo così inteso la domanda da parte del precedente Revisore del Conto con la risposta “Non ricorre la fattispecie” in quanto l'importo della cassa vincolata era pari ad € 0,00”.

La Sezione, nel prendere atto di quanto comunicato dall'Amministrazione comunale, raccomanda il rispetto delle previsioni normative attinenti ai vincoli di cassa ed alla loro contabilizzazione.

Dai dati BDAP emerge che l'Ente registra un indicatore di tempestività dei pagamenti positivo, pari a 8,17 giorni per l'anno 2020. Tuttavia, dalla certificazione rinvenuta nel sito istituzionale dell'Ente, in "Amministrazione trasparente", il valore indicato è negativo e pari a - 8,17 giorni.

Al riguardo, è stato comunicato quanto segue: *"Con riferimento al rilievo relativo alla discordanza emersa tra i dati BPAP e il dato presente in "Amministrazione Trasparente", in merito all'indicatore di tempestività dei pagamenti (ITP), ancorché con segno opposto e da intendersi che i pagamenti vengono eseguiti con 8,17 gg di anticipo rispetto al termine ordinario di 30 gg per il pagamento delle fatture passive. Tale importo deve essere inteso come numero da sottrarre, laddove viene previsto un termine di 30 gg. per il pagamento delle fatture passive, per ottenere i tempi medi corretti. Da tale sottrazione risulta che i tempi medi di pagamento per il Comune di Castelnuovo del Garda per l'anno 2020 sono pari a 21,83 giorni"*.

Si raccomanda all'Ente di inserire nelle banche dati le informazioni corrette, calcolate con le modalità normativamente previste.

INDEBITAMENTO:

	Rendiconto 2020
Debito complessivo a fine anno	1.316.915,06

L'Ente dichiara di non avere in essere né garanzie, né altre forme di finanziamento a favore di altri soggetti e/o dei propri organismi partecipati. Lo stesso dichiara, altresì, di non avere in essere operazioni di finanza derivata.

Il Comune, nell'esercizio considerato, ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui:

Mutui estinti e rinegoziati	726.413,33
Risorse derivanti dalla rinegoziazione	104.377,17
di cui destinate a spesa corrente	104.377,17
di cui destinate a spesa in conto capitale	0,00
Contributi ricevuti ai sensi dell'art. 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, come introdotto dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, in caso di estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari	0,00

Come si evince dalla tabella sopra riportata, le risorse derivanti dalla predetta rinegoziazione (€ 104.377,17) sono destinate totalmente alla spesa corrente. Al riguardo, il D.L. 19/06/2015, n. 78, all'art. 7, comma 2, stabilisce che *"Per gli anni dal 2015 al 2023, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione"*.

ULTERIORI CONTROLLI:

Si osserva, poi, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di revisione,

che, per l'esercizio 2020:

- nelle domande preliminari del questionario non vengono segnalate criticità;
- non si segnalano criticità in ordine alla contabilizzazione del FPV;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL, nonché la soglia stabilita dal relativo parametro di deficitarietà;
- l'Ente non ha provveduto al riconoscimento e al finanziamento di debiti fuori bilancio; dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di Rendiconto non sono segnalati debiti fuori Bilancio in attesa di riconoscimento;
- non vengono segnalate criticità in ordine alla contrattazione integrativa; nelle domande preliminari del questionario, si legge poi che, nel corso dell'esercizio 2020, l'Ente ha modificato la programmazione del personale dopo il 20 aprile 2020, alla luce dell'art. 33, co. 2, del D.L. n. 34/2019 e del successivo D.P.C.M. 17/03/2020. È stato infatti previsto un aumento di spesa nel limite del valore soglia di riferimento e la percentuale di incremento, nell'esercizio considerato, è dello 0,86% (Percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio lett. f), comuni da 10.000 a 59.999 abitanti valore anno 2020 pari al 9,0%). L'Organo di revisione ha asseverato il rispetto pluriennale dell'equilibrio di Bilancio;
- la costituzione del fondo per il salario accessorio è stata certificata dall'Organo di revisione;
- l'Ente ha unificato organicamente nel PEG, in data 17/01/2020, il piano degli obiettivi e quello della performance, di cui al D.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il relativo principio contabile;
- l'Ente ha provveduto alla tenuta dell'inventario e della contabilità economico-patrimoniale;
- l'Organo di revisione non segnala, né nel questionario né nella sua relazione, situazioni di criticità in ordine alle partecipazioni societarie.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze delle relazioni rese dall'Organo di revisione ed esaminati i questionari sul Bilancio di previsione per gli anni 2020/2022 e sul Rendiconto per l'esercizio 2020 del Comune di Castelnuovo del Garda (VR):

- invita l'Organo di revisione, per gli esercizi successivi, ad assicurare la corretta compilazione del questionario;
- invita il Comune di Castelnuovo del Garda a vigilare attentamente sulla riscossione dei crediti mantenuti in bilancio, raccomandando l'adozione di ogni misura utile, volta a consentire di minimizzare il rischio di perdita;
- sollecita l'Ente ad assicurare l'attendibilità dei dati presenti nella BDAP.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia, ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 33/2013.

Copia della stessa pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Castelnuovo del Garda (VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 26 gennaio 2023.

Il Magistrato relatore

f.to digitalmente Daniela D'Amaro

Il Presidente

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 3 aprile 2023.

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini